



CASA DELL'ACCOGLIENZA "BALDO SPREA"

Soggiorno per Anziani "Villa Sprea" – Scuola Materna "San Giuseppe"

P.zza B. Sprea, 18 - 37031 ILLASI (VR)

Telefono 045/7834037 – Fax 045/6528770

Codice Fiscale/Partita IVA 02233740238

E-mail: info@baldosprea.it

Indirizzo web: www.baldosprea.it

REGOLAMENTO DI ACCOGLIENZA E CONVIVENZA NEL CENTRO SERVIZIO

ACCOGLIMENTO

ART.1

L'Ente accoglie prevalentemente ospiti anziani che superano i 65 anni d'età; si riserva la facoltà di derogare dal minimo di età solo per motivate richieste dell'U.O.D. (Unità Operativa Distrettuale) di cui al successivo art. 2, ovvero per motivate richieste dei Servizi Sociali dei Comuni interessati. L'accoglienza in deroga ai limiti di età dovrà essere autorizzata dal Direttore della struttura previo parere, non vincolante, della Unità di Valutazione Interna (U.O.I.) in ordine alla compatibilità dei fabbisogni assistenziali con i servizi erogati dall'Ente.

Nei limiti dei posti letto residenziali muniti di autorizzazione all'esercizio e nei limiti di compatibilità del profilo assistenziale del richiedente con la specializzazione dei nuclei in cui i posti risultano disponibili, l'accoglienza potrà effettuarsi:

- Secondo l'ordine di graduatoria predisposto dall'Unità di Valutazione Distrettuale di cui al successivo art. 2, per i soggetti che intendono fruire dei benefici previsti dalle norme regionali di compartecipazione alla retta, per i posti accreditati dal SSN;
- Secondo l'ordine di graduatoria predisposto dall'Unità di Valutazione Distrettuale di cui al successivo art. 2 e secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e compatibilmente con i profili assistenziali dei posti disponibili, per i soggetti che intendono accollarsi integralmente la retta di servizio, per i posti non convenzionati con il SSN.

Resta inteso che per gli Ospiti Non Autosufficienti si fa riferimento alla convenzione vigente, tempo per tempo, con l'U.S.S.L. n. 20 di Verona, conformemente alla normativa regionale del Veneto di riferimento.

ART.2

Per essere ospitati è necessario inoltrare domanda all'Ente oppure presentandosi di persona o facendosi rappresentare per un colloquio informativo.

Per gli anziani non-autosufficienti richiedenti un posto in convenzione con il SSN, la graduatoria per gli accoglimenti è formulata dall'Unità Operativa Distrettuale dell'Ulss, la quale, attraverso una valutazione multidimensionale, indica la priorità delle problematiche con un punteggio.

ART. 3

Per l'ammissione è richiesta la seguente documentazione:

- valutazione sanitaria scheda SVAMA regionale, se disponibile o in alternativa: certificato del medico di famiglia attestante l'esenzione da malattie infettive che impediscano la vita comunitaria;
- impegnativa del pagamento della retta entro i termini prescritti (da parte dei parenti e/o del Comune di residenza, se tenuto) e contestuale accettazione del Regolamento interno;
- tessera sanitaria ed eventuali esenzioni ticket;
- codice fiscale;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- verbale di invalidità, (se disponibile);

La mancata presentazione di uno o più documenti richiesti precluderà l'accettazione del nuovo ospite.

L'Ente inoltre dispone di un periodo di prova di 3 mesi, dal giorno dell'accoglimento, per accertare se l'ospite è idoneo alla vita di comunità e se la comunità risponde alle esigenze dell'ospite.

Ogni variazione dei dati di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria dell'Ente per gli opportuni aggiornamenti.

ART.4

Prima dell'ingresso l'ospite è tenuto a:

1. firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti reciprocamente gli impegni, in relazione al Regolamento interno ed alle condizioni economiche;
2. concordare la data di ingresso ai fini della decorrenza della retta;

3. indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi ed indirizzi di familiari ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità.

LA RETTA

ART.5

La retta giornaliera è fissata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. sulla base dei costi di gestione.

La retta iniziale può essere modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B.. Tali variazioni dovranno essere comunicate agli interessati prima della loro applicazione.

Le rette dovranno essere corrisposte entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza mediante bonifico bancario alla Tesoreria dell'Ente.

Entro lo stesso termine dovrà inoltre saldare le spese extra addebitate quali ad esempio ticket sanitari o specialità medicinali esclusi dal prontuario del S.S.N., prestazioni di parrucchiere eccedenti quelle dovute, trasporti e altre prestazioni comunque non rientranti tra quelli offerti gratuitamente dalla struttura.

L'Ente si riserva di chiedere il pagamento della retta in anticipo con le modalità che riterrà opportune.

In caso di mancata accettazione di ingresso nel termine assegnato il richiedente perderà il diritto di precedenza eventualmente acquisito. In caso di accettazione di ingresso l'obbligo di retta decorre dalla data di assegnazione del posto, quale stabilita in fase di accoglimento.

La retta è dovuta dal giorno dell'ingresso al giorno di uscita.

Per uscite definitive, escluso il decesso, è necessario un preavviso di almeno 15 giorni salvo immediata copertura del posto liberatosi; fa eccezione il trasferimento effettuato su richiesta dell'Ente, in questo caso il preavviso non è dovuto.

L'Ente, durante l'adozione delle nuove rette potrà prevedere eventuali sconti con le relative modalità di fruizione.

La retta comprende i servizi, così come descritti all'art. 9.

ART.6

L'ospite che per ragioni personali si assenti per più di un giorno dalla Casa di Riposo ha l'obbligo di notificare per iscritto alla direzione la presumibile durata dell'assenza e l'indirizzo; resta fermo l'obbligo di pagamento della retta come da disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Anche assenze di giornata vanno comunicate verbalmente al Responsabile.

ART.7

In caso di rinuncia per qualsiasi causa, l'ospite o i suoi legittimi eredi sono tenuti al pagamento della retta fino alla comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano o posta certificata.

In caso di decesso la retta è pretesa fino alla data del decesso stesso.

DIREZIONE E COORDINAMENTO

ART.8

La Direzione dei servizi è affidata al Segretario-Direttore dell' I.P.A.B., alle cui dipendenze funzionali opererà il personale dipendente ed alle cui direttive risponderà il personale in convenzione diretta. La Direzione delegherà, a sua volta, ai Coordinatori di area e/o di servizio, ai responsabili degli uffici/servizi, obiettivi, progetti e funzioni in conformità all'articolazione dell'Organigramma e dei relativi profili professionali.

SERVIZI E PRESTAZIONI

ART.9

Agli ospiti dell'Ente vengono forniti i seguenti servizi:

- lavanderia e stireria della biancheria intima e personale;
- pulizie delle stanze degli ospiti e delle parti comuni della struttura;
- centralino telefonico;
- animazione, mediante educatore professionale e personale preposto alle attività di animazione e socializzazione ed ai rapporti relazionali degli anziani;
- assistenza medica erogata da uno dei medici incaricati dall'ULSS 20 per gli ospiti non autosufficienti in convenzione con il SSN, in sintonia con il Coordinatore Sanitario, ovvero dal medico di famiglia per gli ospiti non in convenzione;
- assistenza diurna e notturna;
- cura ed igiene della persona per gli ospiti non-autosufficienti;
- riabilitazione e fisioterapia sulla base della convenzione con la ULSS 20, previa richiesta del Medico curante o del fisiatra convenzionato con l'Ulss 20, ed in conformità ai Piani Assistenziali Individuali.
- somministrazione della terapia prescritta dal Medico curante.
- somministrazione e preparazione di pietanze rispondenti alle diverse esigenze dietetiche, con particolare cura per quanto concerne diete personali richieste dal medico curante, in stretta collaborazione con il dietologo dell'ULSS 20, o altro Specialista incaricato dall'Ente.
- sostegno morale e psicologico, mantenimento delle relazioni con i familiari dell'utente, stimolazione e supporto per attivare e riattivare le relazioni sociali.
- assistenza e servizi religiosi, entro i limiti dell'autonomia del magistero ecclesiastico attribuito agli assistenti religiosi accreditati presso l'Ente, ferma restando la libera adesione dell'ospite ed il vincolo del coordinamento dell'attività religiosa con i restanti servizi interni.
- chiamata in caso di necessità del servizio di guardia medica in periodi notturni o festivi.
- organizzazione degli appuntamenti presso i competenti servizi sanitari locali, su richiesta del medico curante, per effettuare visite specialistiche o esami clinici, in collaborazione con i familiari.
- trasporto con autovettura per le visite specialistiche per gli ospiti accreditati.
- servizio di parrucchiera e pedicure, a carico dell'Ente.

L'Ente, inoltre, mette a disposizione dei medici, del servizio infermieristico e fisiochinesiterapeutico dell'U.L.S.S., i propri ambulatori ed il locale palestra per l'espletamento delle loro funzioni a favore degli ospiti.

Le visite di parenti, amici e conoscenti sono sempre ammesse, a condizione che i visitatori siano molto discreti, non rechino disturbo agli ospiti, non portino farmaci, cibo e bevande senza il permesso del medico o del personale infermieristico di turno, e non fumino all'interno della struttura. L'accesso alle stanze degli ospiti è consentito previa comunicazione al personale di assistenza in servizio e nel rispetto della privacy degli altri ospiti che condividono la stanza.

ASSISTENZA MEDICO – INFERMIERISTICA

ART.10

La Casa di Riposo mette a disposizione dei medici dalla Casa il proprio ambulatorio; affida le prestazioni di carattere infermieristico al personale abilitato ai termini di Legge il quale è inoltre tenuto a:

- chiamare, in caso di necessità, il medico dell'ospite;
- presentare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
- interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- organizzare, su ordine del medico curante, il trasporto all'ospedale di un ammalato,
- interessarsi affinché l'ammalato segua la dieta prescritta dal medico;
- avvisare la Direzione e le persone indicata sulla scheda personale in caso di deliberata non osservanza da parte dell'ammalato delle prescrizioni mediche, e in caso in pericolo di vita o di gravi infermità che richiedono provvedimenti urgenti.

ART.11

L'ente non si assume alcun onere per prestazioni medico – farmaceutiche specialistiche a favore degli ospiti, declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'Ente stesso.

In casi particolari in cui le condizioni di salute dell'ospite siano tali da richiedere un'assidua presenza assistenziale, è fatta richiesta ai familiari dell'ospite stesso di collaborare affinché sia reso possibile il miglior servizio e possa essere assicurata tutta l'assistenza necessaria all'ospite in quel momento.

ART.12

L'ospite può accedere alle prestazioni di ambulatorio solo nell'orario fissato, salvo i casi di urgenza.

CAMBI DI STANZA

ART.13

Eventuali cambi di stanza per sopravvenute incompatibilità fra ospiti, nuove condizioni di bisogno, per variazioni dei profili assistenziali dell'anziano o per altre cause organizzative dei servizi, potranno essere disposte d'ufficio dall'Amministrazione, previa comunicazione agli interessati e loro familiari, il cui parere non è vincolante. Le variazioni di retta, per aumento o diminuzione per le variazioni di stanza si intendono vincolanti per l'ospite.

Il cambio di stanza per ragioni di incompatibilità o di variazione dei fabbisogni assistenziali offerti dai diversi nuclei, verrà disposto, previo parere conforme dei responsabili dei servizi, salvi i casi di estrema urgenza, per i quali lo spostamento potrà essere disposto motivatamente dalla Direzione.

CORREDO PERSONALE

ART. 14

L'ospite, all'atto dell'ingresso, deve essere dotato di un corredo personale sufficiente a soddisfare le proprie necessità. Su ogni indumento dovrà essere apposto un numero assegnato alla Direzione al fine di agevolare il servizio di lavanderia – guardaroba ed evitare confusioni o smarrimenti.

La Casa di Riposo, nell'assicurare la massima serietà del servizio di lavanderia – guardaroba, declina ogni responsabilità nel caso di smarrimento di indumenti dovuto alla mancanza del contrassegno stesso.

ALLOGGIO

ART. 15

All'ospite non è concesso di arredare, neanche in parte, l'alloggio assegnatogli, con mobili di sua proprietà, salvo deroghe accolte dalla direzione.

ART.16

L'ospite, al ricevimento dell'alloggio si impegna a:

- osservare le norme di igiene – pulizia – ordine, necessarie per una convivenza civile;
- rispettare l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste dell'Ente al fine di garantire la perfetta utilizzazione;

- segnalare all'Ente l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dalla Direzione;
- consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dall'Ente, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni.

ART.17

L'ospite è tenuto a risarcire l'Amministrazione di danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART.18

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite; eventuali eccezioni alla presente norma possono essere autorizzate solo dalla Direzione.

VITTO

ART.19

Il menù giornaliero viene disposto dalla Direzione, o da altro responsabile delegato, che lo predispone, in via generale, su parere del medico curante e del dietologo o specialista competente.

Esso viene reso noto a tutti gli ospiti con sufficiente anticipo, mediante esposizione nelle sale da pranzo.

I pasti sono serviti nelle seguenti fasce orarie:

- Colazione ore 8.00/9,30
- Pranzo ore 11.30/13,00
- Bevande ed integratori vari ore 10,00/11,00 e 15.30/16.30
- Cena ore 18,00/ 19,00

Gli orari di inizio dei pasti, distinti per Nuclei o gruppi di ospiti, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione, all'interno delle fasce citate, sentite le rappresentanze degli Ospiti e dei familiari e potranno essere variati a seconda delle esigenze organizzative dell'Ente.

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante o dal Coordinatore sanitario.

In caso di convalescenza o altro impedimento l'infermiere di turno può autorizzare il servizio in stanza sentito il parere del medico.

ORARI

ART.20

L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del Medico e del Coordinatore Sanitario.

L'ospite può entrare, uscire in ogni ora del giorno, evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti.

L'ospite può ricevere visite negli orari stabiliti dall'Ente, salvo deroghe per casi particolari.

Durante l'effettuazione delle pulizie giornaliere dei locali l'ospite deve lasciare libere le stanze, compatibilmente con le proprie condizioni di salute.

ART. 21

L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari:

- nei locali comuni dalle ore 22.00 alle ore 7.00;
- in stanza e nelle zone – notte dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

SERVIZI VARI

ART. 22

Il servizio telefonico è garantito a mezzo di un apparecchio installato nell'area comune.

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi, che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata, nonché di apparecchi informatici.

L'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è consentito con la radiocuffia o a volume basso.

E' fatto assoluto divieto d'uso nelle stanze di apparecchi elettrici che possono creare danno a cose e persone, come ad esempio ferri da stiro, fornelli a gas o elettrici, così come specificato all'art. 32.

L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti. In particolare deve essere data la precedenza al personale durante il trasporto degli ospiti non autosufficienti dalla stanza ai locali comuni e viceversa o per il servizio agli ammalati.

RAPPORTI CON IL PERSONALE

ART.30

I rapporti fra il personale di servizio e gli ospiti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento fra gli ospiti, non dovuta a particolari esigenze assistenziali dell'ospite, e così pure non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli ospiti stessi o loro congiunti.

RAPPORTI FRA GLI OSPITI

ART.31

Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo credo religioso, e delle sue idee politiche e sociali.

La sua libertà d'azione trova il solo limite nel rispetto della libertà degli altri e nell'osservanza delle norme collettive, indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria.

Gli ospiti della struttura residenziale impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e alla solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione.

NORME D'INTERESSE GENERALE - DIVIETI

ART.32

L'ospite deve adeguarsi alle decisioni della Direzione dell'Ente prese nell'interesse generale della Comunità. All'ospite è fatto divieto, senza previa autorizzazione da parte della Direzione dell'Ente, di:

- stendere alle finestre i capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- utilizzare fornelli elettrici, a gas o ferri da stiro;
- usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- vuotare nel W.C., bidet o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture;
- fumare, salvo nei locali dove è consentito;
- tenere o portare animali in camera e/o all'interno della struttura residenziale;
- portare in camera alimenti deteriorabili e bevande alcoliche; gli infermieri professionali sono autorizzati a controllare settimanalmente gli armadi degli ospiti e ad eliminare, in presenza dell'ospite, generi deteriorati;
- asportare dalle sale da pranzo generi alimentari e bevande;
- asportare dai locali comuni ogni cosa che costituisce il corredo delle sale e dei locali stessi.

I trasgressori sono tenuti al completo risarcimento degli eventuali danni provocati.

L'ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può creare disturbo ai vicini di stanza.

ASSICURAZIONE

ART. 33

Gli ospiti accolti, a qualsiasi titolo, sono coperti da assicurazione R.C. per danni derivati a sé dalla struttura immobiliare di residenza e/o di servizio, nonché dalle aree esterne di stretta pertinenza.

Analoga copertura assicurativa è estesa all'ospite per danni causati a sé stesso o a terzi per servizi diversi, anche di carattere volontario, svolti all'interno o all'esterno della struttura su incarico della Direzione o con il benestare esplicito di essa.

Mentre qualsiasi danno causato a terzi dall'ospite, all'interno o all'esterno della struttura, nell'ambito della sua autonomia e responsabilità personale, non implica né comporta alcuna responsabilità presente o futura per l'Ente ospitante.

DIMISSIONI – ALLONTANAMENTO – DECESSO DELL'OSPITE

ART.34

Gli ospiti accolti nella struttura potranno, per qualsiasi ragione, rinunciare ad usufruirne.

In tal caso l'ospite dovrà darne tempestivo avviso scritto alla Direzione, entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato preavviso, si applicano le condizioni di cui al precedente art.5.

Si sottolinea che qualora l'anziano e/o i familiari non concordino con le prescrizioni mediche e seguano direttive personalistiche, la Direzione ha la facoltà, dopo due (2) richiami ufficiali di allontanare l'ospite in quanto fuori dalla tutela dell'Ente.

L'Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico-infermieristico specialistiche ed ospedaliere a favore degli ospiti, e declina ogni responsabilità per l'assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dall'Ente stesso. Nei casi di ricovero ospedaliero l'Ente è esonerato dal prestare la propria assistenza agli ospiti ivi ricoverati.

ART. 35

La Direzione dell'Ente può allontanare un ospite qualora questi:

- tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;

- commetta gravi infrazioni al regolamento, segnalati da almeno due richiami ufficiali scritti pervenutigli dalla Direzione dell'Ente con avviso dei familiari;
- sia moroso nel pagamento delle rette, trascorso il termine di tolleranza di due mensilità.

ART. 36

In caso di decesso di un ospite, i parenti entro 5 giorni, dovranno mettere la Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto, che abbiano presentato la documentazione necessaria alla loro individuazione. Trascorso tale termine si fa riferimento alle normative di legge in vigore.

Alla scadenza del termine la Direzione declina ogni responsabilità per danni che possono derivare agli stessi.

CUSTODIA VALORI E RESPONSABILITA' CIVILI

ART.37

L'Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti, declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro cose.

ART.38

La Direzione fornisce il servizio di custodia di valori e declina ogni responsabilità in caso di mancata riconsegna per cause non imputabili alla direzione stessa (es.: furti, incendi, ecc...).

A tal fine, per ogni oggetto o valore depositato, verrà rilasciata al titolare apposita ricevuta. Analoga ricevuta verrà rilasciata dal titolare al momento della riconsegna.

La direzione non risponde per le cose di valore e di proprietà dell'ospite, che non siano state consegnate in custodia dello stesso.

ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO

ART.39

L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali o occupazionali, spontaneamente scelte.

A tal fine il personale della struttura si renderà animatore e promotore di iniziative utilizzando l'attrezzatura all'uopo predisposta in collaborazione con gruppi di volontariato e associazioni.

Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati, secondo gli orari stabiliti.

L'ospite può frequentare liberamente gli ambienti della Casa di Riposo messi a disposizione (sala soggiorno, locali per le attività occupazionali, giardino,) ed utilizzare l'attrezzatura ivi predisposta (libri, riviste, giornali, televisione, giochi ecc.).

Le attività occupazionali potranno essere rivolte ai fini sia individuali che di gruppo.

ASSISTENZA RELIGIOSA

ART.40

L'assistenza religiosa agli ospiti della Casa di Riposo è garantita nel rispetto delle norme di libertà di culto.

DISCIPLINA DEL VOLONTARIO

ART.41

La collaborazione dei volontari può essere ammessa purchè gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna degli ospiti e del personale.

La disponibilità a svolgere una attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Direttore della Casa di Riposo.

La prestazione volontaria viene regolamentata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, ed in conformità ad apposita convenzione tipo approvata dal C. di A., che dovrà essere sottoscritta dagli interessati prima dell'inizio dell'attività.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi disturbo all'organizzazione ed al funzionamento della struttura.

La Direzione ha la facoltà di interrompere la collaborazione con i volontari qualora lo ritenga opportuno.

La Direzione intratterrà con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio ed attenersi ai compiti loro affidati.

All'interno della struttura residenziale per non autosufficienti è consentita la presenza di ausiliari di assistenza o badanti privati, diversi dai familiari, in tutti i casi in cui non vi siano impedimenti di ordine igienico-sanitario, organizzativo o di privacy.

Nel caso in cui l'ospite o i suoi referenti da lui autorizzati incarichino un ausiliario/badante, sia esso conoscente, terzo prestatore, dipendente o socio di una ditta, il Direttore della struttura rilascerà la preventiva autorizzazione in osservanza del disciplinare interno denominato "Regolamento di disciplina della presenza di badanti".

La Casa di Riposo non si obbliga con i volontari ad alcun impegno economico, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente autorizzate.

La Casa di riposo garantisce l'assicurazione, se necessaria, mediante stipula di apposita polizza.

COMITATO OSPITI E FAMILIARI

ART. 42

Presso la Casa di Riposo, in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia, è presente il Comitato Familiari ospiti. Lo stesso opera in autonomia, rispetto all'Ente secondo propri atti di regolamentazione.

DIVIETO DI SUBINGRESSO

ART.43

Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad alcuno al verificarsi della cessazione, per qualsiasi causa, del ricovero di un ospite.

SANZIONI

ART.44

L'ospite che non si attenga a quanto previsto dal presente regolamento è soggetto al richiamo privato.

Qualora la mancanza perduri, può essere sottoposto a richiamo ufficiale ed infine allontanamento, ai sensi dell'articolo 35.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

Il presente Regolamento verrà consegnato in copia a ciascun ospite, al momento dell'ammissione, oltreché alle Amministrazioni Pubbliche tenute al pagamento della retta di degenza e sarà altresì depositato in Direzione per la consultazione da parte di qualunque interessato. A tal fine l'Ente metterà a disposizione il proprio sito internet per la consultazione.

ART. 46

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento per adeguarlo a nuove normative e disposizioni di legge, nonché a mutate esigenze della Comunità.

ART. 47

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, verranno emanate dalla Regione Veneto in materia di servizi sociali per anziani.